

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2311

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBONI, MARTINAZZOLI, CRISTOFORI, RUSSO RAFFAELE, ZOLLA, AUGELLO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BONFERRONI, CARRUS, FAUSTI, GRIPPO, MONGIELLO, NENNA D'ANTONIO, PORTATADINO, QUARTA, SARTI, USELLINI, ZOSO, ZUECH, ANGELINI PIERO, LOBIANCO, CAMPAGNOLI, BRUNI FRANCESCO, ANDREONI, BIASCI, CAFARELLI, CRESCENZI, D'ALIA, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCI, ROSINI, TORCHIO, URSO, ZAMBON, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, BIANCHI, BONETTI, BORRA, BORRI, BORTOLAMI, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CASATI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, DUCE, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FOSCHI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GARAVAGLIA, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LATTANZIO, LIA, LUSETTI, MARTUSCELLI, MAZZUCONI, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, RAVASIO, RIGGIO, RIGHI, ROJCH, SANGALLI, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, VAIRO, ZOPPI

Presentata il 5 febbraio 1988

Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura è per sua natura un fondamentale strumento di tutela ambientale. L'obiettivo della presente legge è di rimuovere gli ostacoli che impediscono di svolgere appieno questo ruolo e di sostenere tutte quelle iniziative che consentano al mondo agricolo di essere sempre più protagonista della valorizzazione dell'ambiente naturale.

Al fine di mettere il mondo agricolo nelle condizioni migliori per esercitare questo ruolo fondamentale e, contemporaneamente, per rafforzare lo sviluppo economico e produttivo e tutelare i consumatori e la collettività nel suo complesso, la legge interviene con un insieme organico di provvedimenti a favore dell'agricoltura, dell'industria, della ricerca scientifica e tecnologica, per diffondere con un

adeguato sistema informativo una piena consapevolezza dei fenomeni da affrontare e valorizzando al massimo il servizio delle strutture e delle competenze già attualmente a disposizione della collettività.

Troppo spesso in questi ultimi tempi si sono sviluppate polemiche forzate nei confronti del mondo agricolo ritenuto uno dei grandi fattori inquinanti dell'ambiente. Si è tentato in modo distorto di delegittimare l'agricoltura nel suo naturale ruolo di fattore positivo di ordine e tutela del territorio e dell'ambiente. Questa impostazione va capovolta.

Nessuno intende negare che l'attività agricola, nelle attuali condizioni, comporti taluni rischi di inquinamento; nessuno intende negare che moderni indirizzi colturali abbiano creato le condizioni per l'impiego di sostanze chimiche anche nocive, di metodi e tecniche di lavorazione che possono procurare anche danni ai terreni; nessuno nega che gli scarichi degli allevamenti intensivi così come le raccolte dei frantoi oleari pongano problemi di salvaguardia ambientale. Ma il modo in cui si è proposto finora da più parti di affrontare tali problemi rischia di risultare semplicemente superficiale, errato, fuorviante se non si imposta la questione del rapporto fra agricoltura ed ambiente in termini corretti e se non si adotta, di conseguenza, un complesso di misure coerenti, organiche.

A tale riguardo occorre sottolineare innanzitutto l'importanza dei criteri di impostazione che si intendono seguire nella organizzazione dell'intervento legislativo.

Il primo criterio attiene alla duplice angolazione da cui deve essere considerato, a nostro avviso, il rapporto fra il mondo agricolo e l'ambiente naturale: l'agricoltura, infatti, è espressione dell'ambiente naturale e come tale è legata alle sue caratteristiche ed ha un obiettivo interesse proprio nella salvaguardia dell'ambiente. Da questo punto di vista deriva che ogni offesa ed ogni forma di degrado ambientale sono, nei fatti, un'offesa e un danno al mondo agricolo. Di conseguenza, è interesse primario dell'agricoltura che siano affrontati in modo

adeguato sia i problemi connessi alla politica del territorio (a cominciare dalla valorizzazione delle risorse naturali), sia i problemi delle produzioni industriali affinché i mezzi tecnici ed i fattori produttivi provenienti dalla industria ed impiegati dal mondo agricolo, spesso in attività di tipo intensivo, non arrechino danno alla natura (valgono, come richiamo esemplificativo dell'interesse della agricoltura ad un'adeguata politica dell'ambiente, i casi delle fisiopatologie vegetali ed animali causate dagli inquinamenti dell'acqua, dell'aria, del suolo come i problemi creati dalle piogge acide).

Nello stesso tempo, tuttavia, da un secondo punto di vista, l'agricoltura è nei fatti un'attività umana che tende continuamente a modificare l'ambiente naturale, plasmandone le caratteristiche.

Nessun dubbio che tante caratteristiche positive dell'ambiente sono obiettivamente riconducibili al grande, silenzioso lavoro svolto per secoli dal mondo agricolo il quale unitamente a risorse di natura economica ha sviluppato una proficua azione di salvaguardia ambientale. Nessun dubbio, peraltro, che allo stato attuale, in coincidenza con il grande sviluppo tecnologico e scientifico, il mondo agricolo corra il rischio anche di effetti negativi sull'ambiente.

La considerazione di questo duplice effetto, l'uno di tipo positivo, l'altro di tipo negativo, porta a sottolineare l'importanza di un secondo criterio nella impostazione della presente proposta di legge.

Questo secondo criterio riguarda le tecniche e le tecnologie impiegate nelle produzioni agricole. L'assunto da cui partire è che l'agricoltura moderna è il frutto di un processo di enorme ammodernamento tecnologico, sviluppatosi in particolare negli ultimi decenni. Questo processo ha cambiato e sta tuttora cambiando il mondo agricolo. La riprova della sua importanza, ammesso che ve ne sia bisogno, risiede nel fatto che laddove, nel mondo, si è avuto la più ampia possibilità di ricerca e di applicazione delle tecnologie, tale processo ha causato vere

e proprie situazioni di eccedenza produttiva; esso ha dimostrato anche che laddove l'agricoltura non è in grado di fronteggiare i problemi della crescita demografica ciò è in gran parte dovuto, se prescindiamo da fattori estranei come eventi bellici o politici, dalla mancata applicazione delle moderne tecnologie disponibili sui mercati. Questo complesso di situazioni deve indurre a riflettere in modo approfondito sul tipo, la qualità, le caratteristiche del processo tecnico che promuove e supporta le trasformazioni dell'agricoltura.

In modo puntuale questa situazione induce a ritenere che gli effetti negativi sull'ambiente siano il prodotto non tanto di un eccesso di tecnologie, ma, all'opposto, di una carenza di tecnologie adeguate, di un tipo di processo tecnico che deve essere ridefinito, riqualificato, potenziato e comunque orientato ad assumere efficacemente insieme ai problemi della produttività dei fattori impiegati in agricoltura anche i problemi della valorizzazione complessiva delle risorse naturali; quindi, dell'ambiente naturale e del territorio.

Insieme alla impostazione che considera la stretta interrelazione fra agricoltura ed ambiente, la presente legge assume come elemento orientativo di fondo il fatto che gli attuali danni alla natura ed al territorio siano causati da limiti e carenze obiettive del progresso tecnico applicato al mondo agricolo piuttosto che da un eccesso di modernizzazione. Oltre a ciò si fanno propri autorevoli assunti morali, politici, scientifici che sono stati manifestati ufficialmente anche di recente, in alcune importanti occasioni.

Non sembri eccentrico, bensì importante, il ricorso alle parole di Giovanni Paolo II all'udienza concessa ai giovani della Coldiretti (gennaio 1988): « l'Uomo ha il dovere di intervenire sull'ambiente naturale per adattarlo alle proprie superiori esigenze e per tutelarlo come fonte di reddito senza mai comprometterne la caratteristica di promozione umana e di sviluppo della comunità ».

Si richiama anche l'impegno politico del Governo italiano rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Gorla, in occasione dell'avvio della prima Conferenza interregionale permanente in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosiddetta legge Merli (Ferrara, febbraio 1988): « lo sviluppo economico e la tutela ambientale possono coesistere in modo non conflittuale; anzi, con il reciproco sostegno ».

Infine, si richiama e si assume, accanto a questi dettati di orientamento morale e politico, la posizione scientifica sostenuta da autorevoli esponenti del mondo universitario italiano.

Secondo il professor Scarascia Mugnozza, presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, « gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso, le tecnologie innovative già introdotte nella pratica operativa stanno ribaltando in questi ultimi anni la prospettiva di una moderna agricoltura nemica dello ambiente e consentono invece di realizzare nei concetti e nella prassi, un'agricoltura protettrice dell'ambiente e nel contempo economicamente produttiva ». Con questa affermazione che apre un importante rapporto elaborato nel 1987 su « agricoltura-ambiente », si introduce il discorso sull'importanza di un'adeguata attività di ricerca pubblica ed anche privata ai fini di un progresso tecnico capace di garantire gli interessi delle categorie agricole e quelli generali della collettività collegando fra loro le esigenze economiche con le esigenze ecologiche: « è indubbio che occorre lavorare sistematicamente nei campi della ricerca scientifica e tecnica, della politica della ricerca e in quella dell'ambiente, nei settori della informazione pubblica per una cultura ecologica e della formazione professionale degli agricoltori, per dimostrare l'inesistenza di una antinomia fra agricoltura ed ambiente. Occorre produrre tecnologie meno dure e più raffinate che consentano, nel mantenere la produttività, di migliorare contemporaneamente la qualità del prodotto e la qualità dell'ambiente e si devono assecondare le or-

mai evidenti tendenze ed iniziative volte a modificare quelle politiche agrarie che privilegiano sostanzialmente l'incremento della produzione che certamente mal si concilia con le esigenze di un equilibrio ambientale». « L'obiettivo è di delineare e perseguire una politica agricola che sia anche politica dell'ambiente e dello sviluppo del territorio ». A questo fine, ciò che occorre promuovere è « un deciso sviluppo verso tecniche più evolute e molto più esigenti di quelle tradizionali ed attuali, in termini di precisione e controllo, di conoscenza e competenze. Deve, cioè, essere una agricoltura investita dalla innovazione tecnologica quale frutto di ampia ed attenta ricerca interdisciplinare, una agricoltura per imprenditori preparati e consci delle possibilità, dei limiti, dei rischi ».

Per questa ragione occorre muoversi secondo una visione sistematica e promuovere con la presente proposta di legge, unitamente a nuove iniziative degli agricoltori, altrettanto importanti e nuove iniziative nell'ambito della scienza e della ricerca nonché delle attività industriali. In sostanza si tratta di intervenire con la legge ben consapevoli che l'ambito della sua applicazione è costituito da un sistema complesso, esattamente un agro-eco-sistema, correlato da un insieme di relazioni, in particolare con il mondo industriale e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica per quanto attiene i fattori produttivi e la tipologia dei processi e correlato, nello stesso tempo, con il mondo dei consumatori e l'intera comunità per quanto attiene invece i prodotti finiti e lo stesso uso dell'ambiente. L'obiettivo che si propone la presente proposta di legge è la salvaguardia e tutela dell'ambiente come presupposto essenziale dello sviluppo economico e sociale del Paese; la legge, di conseguenza, tende a rafforzare l'equilibrio degli agro-eco-sistemi, sostenendo un ulteriore, qualificato sforzo di ricerca scientifica e ammodernamento tecnologico per mettere il mondo agricolo, come si diceva all'inizio, nella condizione di essere protagonista nella tutela dell'ambiente naturale.

Secondo il responsabile del programma finalizzato del C.N.R. per lo « Incremento della produttività delle risorse agricole », il professor Porceddu, a fronte di una agricoltura moderna basata sull'*input* di fattori produttivi esterni, regolata dal mercato delle macchine dei fertilizzanti di sintesi industriale, degli anti-crittogamici, degli anti-parassitari, degli erbicidi, si è trascurato o risposto in maniera insufficiente ai rischi connessi di degrado ambientale. « Quando, ad esempio — sostiene il professor Porceddu — si è registrata una diminuita o insufficiente fertilità dei terreni si è risposto ricorrendo a due elementi esogeni come le lavorazioni pesanti e le concimazioni minerali. Elementi che hanno fornito senza dubbio delle risposte immediate anche se hanno mancato di chiarire le ripercussioni negative che indubbiamente questi elementi hanno causato con l'inquinamento diffuso dei corpi d'acqua ». (Relazione tenuta a Palermo nel settembre 1987 sul tema: « I giovani, l'agricoltura, l'ambiente, la società »).

Anche il Ministro dell'agricoltura, onorevole Pandolfi, ha riconosciuto espressamente a questo riguardo che occorre un chiarimento ed una ridefinizione dei rapporti fra l'agricoltura, da un lato, e, dall'altro, il mondo dell'industria, la ricerca, l'utenza (gennaio 1988). Parimenti, il Presidente della Coldiretti, onorevole Lobianco, nella suddetta manifestazione per i giovani coltivatori, ha detto: « ci impongono i fitofarmaci, gli antiparassitari, poi dopo qualche anno quegli stessi prodotti sono messi fuori legge perché nocivi. Allora c'è da chiedersi: chi sono i veri responsabili del degrado ambientale? ».

In modo analogo, in un recentissimo convegno, la Confagricoltura ha affermato che « è tempo di impegnarci seriamente per un più razionale impiego dei mezzi tecnici destinati all'agricoltura, affinché l'agricoltore medesimo possa tornare ad essere quello che è sempre stato: il vero protagonista dell'ambiente. Infatti noi parliamo correntemente ma impropriamente, di eco-sistema; mentre, più correttamente, si deve parlare di agro-eco-si-

stema perché l'ambiente, il paesaggio che noi conosciamo, in cui viviamo, è stato plasmato dall'uomo, nel corso dei secoli; ed in primo luogo dall'agricoltore ». Vorremmo anche richiamare quelle proposte di alcune organizzazioni ambientaliste, che ragionando in termini di agro-ecosistema fanno affidamento in modo responsabile su una seria sperimentazione e verifica scientifica allo scopo di promuovere una attività agricola « che non inquinino, che produca energia, che consideri la salubrità dell'ambiente e la tutela della salute umana quali premesse essenziali di sviluppo e di produzione, che valuti con la dovuta attenzione i fattori ambientali di rischio ».

Non si può nemmeno trascurare, ai fini della presente iniziativa di legge, le implicazioni della proposta recente della Comunità europea di trovare una soluzione al grave problema delle eccedenze agricole e dell'eccesso di produttività raggiunto in determinate situazioni, abbandonando la coltivazione di circa un milione di ettari all'interno dell'area comunitaria. È chiaro che in questo modo si rischia di desertificare nuovamente vaste zone territoriali e di indebolire in modo notevole la salvaguardia dell'ambiente, con forti dubbi sul valore dei traguardi economici.

La presente proposta di legge, ripetiamo, vuole mettere l'agricoltura nelle condizioni di essere protagonista attivo della tutela ambientale e a tale riguardo si propone di sostenere una nuova domanda da parte del mondo agricolo che induca a modifiche nella tipologia degli investimenti e dell'impiego dei fattori prodotti per ridurre ed eliminare, ove possibile, ogni fattore di inquinamento. Nel sostenere la necessità di un particolare intervento dello Stato ci si pone nelle condizioni di non creare alcun elemento aggiuntivo di squilibrio fra l'agricoltura italiana e l'agricoltura degli altri sistemi della Comunità europea. Inoltre, muovendo dalla considerazione che si tratta di intervenire su un sistema complesso, con strette correlazioni organiche in entrata e in uscita con altri sistemi, si

propone di promuovere, accanto ad iniziative specifiche in favore degli agricoltori, anche un insieme equilibrato di iniziative analoghe in modo specifico per il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, per il settore industriale, per gli utenti ed i consumatori.

La proposta di legge prevede innanzitutto (capo I, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6) la costituzione di un organismo decisionale unico di riferimento per tutte le politiche da svolgere a questo riguardo. Tale organismo è individuato nel « Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente », organo politico per eccellenza preposto alla definizione e alla promozione degli interventi, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto inoltre dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro della sanità, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro della ricerca scientifica, da rappresentanti delle regioni e delle organizzazioni professionali agricole e del settore industriale. A questo organismo decisionale di carattere politico si affianca un organismo di carattere essenzialmente tecnico, l'« Osservatorio tecnico agro-ambientale », con funzioni di consulenza e di promozione di tutte le iniziative che, nell'ambito di un proficuo rapporto tra agricoltura e ambiente, solleciti nuove ricerche scientifiche e di innovazione tecnologica, il continuo aggiornamento degli elementi di valutazione ambientale e degli *standard* qualitativi nei processi e nei prodotti. Tale organismo è inteso come una struttura autonoma che raccorda fra loro i principali enti ed istituti pubblici interessati a questo ordine di problematiche: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), l'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (I-SMEA), l'Istituto nazionale della nutrizione, l'università. Inoltre, ai fini dell'azione promozionale da svolgere direttamente fra le aziende per favorire un possibile diverso impiego dei fattori produttivi in modo da ridurre od eliminare del tutto la situazione di inquinamento sono

costituiti particolari uffici tecnici di informazione e consulenza presso le regioni.

Nel capo II (articoli 7, 8, 9 e 10), sono introdotti particolari incentivi per quelle unità produttive agricole che, in piena autonomia, introducono modifiche nell'impiego di fattori produttivi ovvero nelle tecniche produttive ai fini della riduzione e eliminazione dei tassi di inquinamento. Gli incentivi sono articolati secondo che le innovazioni introdotte abbiano conseguenze sui livelli della produttività aziendale, sugli *standard* qualitativi dei prodotti finiti; ovvero quando le aziende sopportino particolari oneri per la costruzione di depuratori degli scarichi (con particolare riferimento agli allevamenti zootecnici) ovvero per quelle aziende che rientrano nella definizione di agricoltura residenziale e contribuiscono con le loro iniziative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente.

Nel capo III (articoli 11 e 12), sono previsti incentivi per tutte quelle aziende industriali che producendo beni strumentali destinati all'agricoltura e ricevendo incentivi sulle normali leggi industriali dello Stato, introducano innovazioni che abbiano effetti positivi ai fini della tutela dell'ambiente.

Nel capo IV (articoli 13, 14, 15 e 16) sono promosse ed organizzate attività di informazione e di consulenza a servizio diretto delle aziende agricole. In partico-

lare è promossa ogni anno una campagna nazionale di informazione sulle opportunità stabilite dalla presente legge e sul valore delle possibilità offerte da un diverso utilizzo dei fattori produttivi in agricoltura. Ai fini di questa campagna di informazione e di una parallela attività di consulenza, sono istituiti presso le regioni degli speciali uffici tecnici di informazione e consulenza i quali si avvalgono della collaborazione di informatori agro-ambientali. Per mezzo degli informatori gli uffici regionali devono svolgere informazione presso le unità produttive agricole e, attivando particolari collegamenti con istituti e centri di ricerca di analisi e documentazione, sia pubblici che privati, rispondono ai quesiti delle aziende agricole, con analisi e sperimentazioni, sulle possibilità dei diversi impieghi dei fattori produttivi. Ai fini di contribuire al miglior funzionamento ed al potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è fatto obbligo a questi uffici di trasmettere a tale sistema ogni informazione e dato raccolto nello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel capo V (articoli 17, 18 e 19) è prevista l'istituzione, in questa fase di avvio della legge, di un « Fondo nazionale agricolo per la protezione ambientale » di 50 miliardi di lire, con quote ripartite tra lo Stato e le regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

SUGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI.

ART. 1.

*(Consiglio nazionale per l'agricoltura
e l'ambiente - C.N.A.A.).*

1. Al fine di consolidare e sviluppare il ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente (CNAA).

ART. 2.

(Compiti).

1. Il Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente:

a) definisce e promuove gli indirizzi e le modalità di intervento nei processi produttivi del settore agricolo, dei comparti industriali e delle attività di ricerca scientifica e tecnologica ad esso connessi;

b) predispone la relazione annuale al Parlamento sullo stato degli interventi e sulla situazione agro-ambientale;

c) promuove, per mezzo di appositi organismi costituiti, ai sensi dell'articolo 14, una periodica campagna nazionale di informazione sulle condizioni del miglior utilizzo dei fattori produttivi in agricoltura nonché attività di consulenza, anche in base alle indicazioni predisposte dall'apposito organismo tecnico di supporto ad esso correlato, di cui all'articolo 4;

d) definisce i criteri di valutazione dei livelli di salvaguardia e di tutela permanente dell'ambiente rispetto ai fattori produttivi impiegati in agricoltura.

ART. 3.

(Composizione).

1. Il Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro della sanità, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, da quattro assessori all'agricoltura in rappresentanza delle regioni, (secondo le aree individuate con le quattro ripartizioni statistico-geografiche dell'ISTAT), dai presidenti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle organizzazioni della industria pubblica e privata che hanno rappresentanza all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Il Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente si avvale della collaborazione e consulenza di un organismo, l'Osservatorio tecnico agro-ambientale, il cui parere è obbligatorio nella elaborazione degli orientamenti e degli indirizzi di competenza del Consiglio medesimo; agisce a livello decentrato d'intesa con le regioni per mezzo degli uffici tecnici di cui all'articolo 14; fornisce i dati e le informazioni raccolte al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

ART. 4.

(Osservatorio tecnico agro-ambientale).

1. L'Osservatorio tecnico agro-ambientale è organo di consulenza tecnico-scientifica del Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente ed osservatorio per-

manente sulle condizioni del rapporto fra agricoltura e ambiente naturale, secondo le specifiche esigenze del Consiglio nazionale e delle regioni.

ART. 5.

(Composizione).

1. L'Osservatorio tecnico agro-ambientale è composto da rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Istituto per studi, ricerche, informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'università.

2. I suoi componenti, di chiara e riconosciuta professionalità ed esperienza tecnico-scientifica, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente.

3. Con apposito regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati composizione e criteri di funzionamento dell'Osservatorio tecnico agro-ambientale.

ART. 6.

(Compiti).

1. L'Osservatorio tecnico agro-ambientale nell'ambito degli indirizzi del Consiglio nazionale dell'agricoltura e dell'ambiente:

a) risponde ai quesiti posti dal Consiglio medesimo;

b) promuove e coordina, anche in relazione a tali quesiti, appositi piani di ricerca scientifica e di miglioramento tecnologico avvalendosi della collaborazione di enti ed Istituti, pubblici e privati, regionali, nazionali, internazionali;

c) riferisce periodicamente al Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'am-

biente sullo stato delle ricerche condotte in questo ambito specifico anche a livello internazionale;

d) elabora una relazione annuale sullo stato degli interventi settoriali e sulle condizioni del rapporto fra agricoltura ed ambiente da sottoporre al Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente per la presentazione al Parlamento;

e) promuove la realizzazione di un monitoraggio sui livelli di inquinamento dei terreni e delle falde acquifere;

f) definisce ed aggiorna i criteri di valutazione dell'impatto ambientale per gli investimenti agricoli, che propone al Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente;

g) fornisce elementi per la definizione degli *standard* di qualità dei prodotti agricoli e realizza indagini di mercato sui consumi nazionali ed internazionali di tali prodotti.

CAPO II.

SOSTEGNI ALLE AZIENDE AGRICOLE.

ART. 7.

(Relazione con la produttività e la qualità dei prodotti).

1. Le unità produttive agricole che orientano i processi produttivi secondo gli indirizzi e i criteri definiti dal Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente recepiti nei piani agricoli nazionali, modificando, secondo piani organici predisposti da tecnici agricoli abilitati, l'impiego dei fattori produttivi ovvero le tecniche produttive, allo scopo di ridurre od eliminare gli effetti negativi o inquinanti sull'ambiente naturale, ricevono un concorso nel pagamento degli interessi pari al cinquanta per cento, sulla spesa ammessa per la realizzazione del piano.

ART. 8.

(Depuratori).

1. Le imprese di allevamenti zootecnici e le imprese agro-industriali che realizzano impianti di depurazione, di efficacia riconosciuta e verificata, ricevono un concorso nel pagamento degli interessi nella misura del cento per cento sulla spesa ammessa per la realizzazione degli impianti, secondo i piani approvati.

ART. 9.

*(Relazione
con l'agricoltura residenziale).*

1. È concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura del cinquanta per cento sulla spesa ammessa per la realizzazione di opere nell'ambito dell'agricoltura residenziale al fine di promuovere le attività di tempo libero, di agriturismo e faunistico-venatorie, qualora tali investimenti comportino benefici di tutela ambientale espressamente riconosciuti dalla regione secondo i piani relativi da essa adottati.

ART. 10.

(Approvazione di proposte delle aziende agricole per la tutela ambientale).

1. Le proposte relative alla modifica nell'impiego dei fattori e delle tecniche produttive, alla costruzione di impianti di depurazione, ad iniziative nell'ambito dell'agricoltura residenziale, presentate dalle aziende agricole per promuovere la tutela ambientale, sono raccolte dalle regioni, tramite gli speciali uffici di cui all'articolo 14, e sottoposte alla approvazione di Commissioni costituite dal Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente d'intesa con le regioni.

CAPO III.

SOSTEGNI ALLE AZIENDE INDUSTRIALI.

ART. 11.

(Elenco speciale).

1. Presso il Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente è depositato l'elenco delle aziende industriali che producono beni strumentali destinati all'agricoltura.

ART. 12.

(Contributi).

1. Le iniziative aziendali di ammodernamento produttivo e di innovazione scientifica e tecnologica finalizzate a precisi vantaggi ambientali rilevabili dal Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente secondo i criteri da esso adottati, usufruiscono degli incentivi, contributi, agevolazioni previsti dalle leggi dello Stato per iniziative assunte nel settore industriale ai fini di ricerca scientifica e tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi.

CAPO IV.

INFORMAZIONE E CONSULENZA
ALLE AZIENDE AGRICOLE.

ART. 13.

(Campagna nazionale di informazione).

1. Ai fini di illustrare le potenzialità di un diverso utilizzo dei fattori dei processi produttivi in agricoltura per una migliore tutela dell'ambiente, di informare gli agricoltori e l'opinione pubblica sulle opportunità stabilite dalla presente legge, di incentivare iniziative concrete per l'adozione di tali nuovi indirizzi da

parte delle aziende, il Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente organizza d'intesa con le regioni una periodica campagna nazionale di informazione nonché attività decentrate di consulenza, analisi, sperimentazione, documentazione, verifica, controllo.

ART. 14.

*(Uffici tecnici
di informazione e consulenza).*

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 13 il Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente d'intesa con le regioni e presso le stesse promuove la organizzazione di uffici tecnici di informazione e consulenza.

ART. 15.

(Informatori agro-ambientali).

1. Per lo svolgimento dei loro compiti presso le aziende gli uffici tecnici di informazione e consulenza si avvalgono della attività degli ispettori agrari e della collaborazione degli informatori agro-ambientali individuati anche in base alle indicazioni delle organizzazioni professionali agricole, selezionati per requisiti di competenza tecnico-scientifica.

2. Gli uffici di cui al comma 1 e gli informatori agro-ambientali sono autorizzati a raccogliere eventuali richieste delle aziende in ordine alle analisi, sperimentazioni, verifiche dei possibili diversi impieghi dei fattori produttivi ai fini della tutela ambientale.

3. Gli uffici tecnici di informazione e consulenza verificano e rispondono a tali richieste delle aziende con servizio gratuito ed avvalendosi della collaborazione di Istituti e Centri di analisi e documentazione, pubblici e privati.

4. Gli uffici tecnici di informazione e consulenza operano in stretto raccordo con l'Osservatorio tecnico agro-ambientale.

ART. 16.

*(Raccordo con il Sistema informativo
agricolo nazionale - SIAN).*

1. È fatto obbligo agli uffici tecnici di informazione e consulenza di trasmettere al Consiglio nazionale per l'agricoltura e l'ambiente le informazioni per il SIAN di cui al comma 3 dell'articolo 3.

CAPO V.

FONDO NAZIONALE
PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE.

ART. 17.

(Istituzione del fondo).

1. Per il conseguimento degli scopi della presente legge è istituito un Fondo nazionale agricolo per la protezione ambientale di cinquanta miliardi di lire, per l'anno 1988.

2. Il fondo di cui al comma 1 è operante presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è ripartito in quote del 50 per cento tra lo Stato e le regioni.

ART. 18.

(Norme finanziarie).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle voci di spesa di propria competenza.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.